

CONTRATTO DI LOCAZIONE N.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:

"GT Garage s.r.l.", nel contesto del presente atto denominato anche " il Locatore " qui rappresentata dall'amministratore unico Sig. Alessandro Giannone, e Il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, il 00/00/1900, Residente a 20100 Milano (MI) Via Milano civico 00, Cittadino Italiano, abilitato alla guida secondo patente internazionale N° 1234567890 nel contesto del presente atto denominato anche " il Locatario " che si dichiara munito dei necessari poteri;

PREMESSO

che il Locatario si è rivolto alla "GT Garage s.r.l." per ottenere in locazione a lungo termine l'autovettura che è descritto nelle specifiche di cui in appresso;
che la "GT Garage s.r.l." è disposta a concedere l'autovettura in locazione in base alle condizioni generati conosciute ed accettate dal Locatario;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A) Oggetto del contratto.

Oggetto del contratto di locazione è l'autovettura appresso descritta:

FABBRICA E TIPO: xxxxxxxxxxxxxxxx

TELAIO: WUAZZZ0000N000000

POTENZA FISCALE CV: 00

CILINDRATA: 0000

DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 11/2222

TARGA: D000DT

Il Locatario prende atto che "GT Garage s.r.l." può detenere la disponibilità dell'autovettura anche a mezzo leasing o noleggio da altra società.

CLAUSOLE COMMERCIALI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE

1. Efficacia e validità delle premesse. Oggetto della locazione.

Le premesse di cui sopra sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'autovettura da locare viene consegnata al Locatario nelle condizioni previste dal contratto, esente da danni o vizi, alla data di consegna prestabilita. Luogo della consegna è la sede della "GT Garage s.r.l." od altro luogo da questa indicato.

2. Inizio del Contratto/Cauzione

Il rapporto contrattuale ha inizio con l'accettazione della richiesta di locazione. In questo momento il Locatario versa la cauzione. La cauzione è versata a titolo di garanzia ed in conto canoni futuri. In caso di interruzione del contratto per causa del Locatario la cauzione residuale è incamerata dal Locatore.

3. Durata della locazione

Il periodo di locazione viene calcolato a partire dalla data in cui l'autovettura è stata messa a disposizione del Locatario, la quale risulterà dall'attestazione di consegna che costituirà parte integrante del contratto.

La locazione cesserà alla scadenza, senza che sia necessaria una preventiva disdetta, salvo quanto stabilito al punto 14. Il locatario dovrà riconsegnare la vettura entro il giorno di scadenza.

4. Consegna e verbale

Contestualmente alla consegna del veicolo la "GT Garage s.r.l." e il Locatario dovranno compilare e firmare il verbale di consegna. Detto verbale di consegna certificherà la conformità dell'autovettura consegnata a quanto previsto nella richiesta di locazione, la sua idoneità all'uso contemplato, la piena accettazione e conoscenza da parte del Locatario delle condizioni del veicolo, dei suoi componenti e del suo funzionamento. L'originale del verbale di consegna dovrà essere consegnato al Locatore. Il Locatario rinuncia sin d'ora ad avanzare pretese nei confronti del Locatore in caso di ritardata consegna del veicolo dovuta a cause di forza maggiore.

Il Locatario ha l'obbligo di ritirare l'autovettura fin dal momento in cui lo stesso gli sarà messa a disposizione della "GT Garage s.r.l.", le spese e le indennità conseguenti ai ritardi nella presa in consegna sono a carico del Locatario. Nel caso in cui il Locatario non provvedesse al ritiro entro 15 gg. dalla comunicazione della "GT Garage s.r.l." che l'autovettura è pronta per essere immessa alla circolazione, il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto ed a garanzia del risarcimento del danno il Locatore tratterà l'importo versatogli a titolo di cauzione.

5. Modalità e condizioni di pagamento

Il primo pagamento è costituito dall'importo a titolo di cauzione e in conto canoni futuri. I pagamenti mensili dovranno essere versati al Locatore alle date prefissate. Il Locatario presta il suo consenso ad una autorizzazione permanente di addebito in conto corrente dei relativi importi a decorrere dal primo canone mensile successivo alla data di consegna. La suddetta procura bancaria deve considerarsi parte integrante del contratto e verrà per l'intera durata della locazione. Il cambiamento relativo all'indirizzo od al conto corrente bancario del Locatario, dovranno essere da costui comunicati in tempo utile, prima del successivo termine di pagamento. Se, per inadempimenti di qualunque tipo ed origine, o diverso accordo tra le parti, l'addebito dei canoni non potesse essere effettuato, il Locatore si riserva il diritto di provvedere all'incasso con diversa forma, quale ad esempio ricevuta bancaria. Qualora, all'atto di ricevere un pagamento dal Locatario, il Locatore vantasse più crediti esigibili, il pagamento verrà imputato nell'ordine:

a spese, ad interessi, ad ulteriori debiti secondari, ed al debito principale. Per ogni intimazione di pagamento, fatturazione o pagamento d'acconto, come anche per ogni evasione ad una denuncia della Polizia causata dall'inosservanza delle norme di circolazione, sarà addebitato al Locatore un importo pari a €10,32 per spese amministrative.

La compensazione finale avverrà alla scadenza del contratto, dopo la riconsegna del veicolo, nella sede "GT Garage s.r.l.". Ogni eventuale credito del Locatore sarà immediatamente esigibile. Il Locatore ha inoltre il diritto di compensare il proprio credito con la cauzione del Locatario. L'attestazione di compensazione finale dovrà essere redatta dal Locatore immediatamente, al più tardi entro tre settimane dalla riconsegna del veicolo, salvo che in quel momento le pretese del Locatore non siano ancora state esattamente definite per motivo ed importo. Dall'importo del saldo finale "GT Garage s.r.l." tratterà il 10%, per 90 gg., al fine di coprire eventuali rivendicazioni di terzi (es. multe) che dovessero pervenire dopo la riconsegna della vettura.

6. Costituzioni In mora

Decorso otto giorni dalla scadenza della rata mensile, senza che questa sia stata pagata, il Locatario sarà costituito in mora senza necessità di preventiva intimidazione o richiesta scritta o orale da parte "GT Garage s.r.l.". Il Locatario dovrà provvedere negli stessi termini non solo al pagamento dei canoni, ma altresì di ogni accessorio e rimborso dovuto per contratto. Per ritardo in tali pagamenti al Locatario verrà addebitato, senza necessità di altro avviso per la costituzione in mora, un interesse dello % giornaliero sulla data scaduta o sulla somma comunque dovuta. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dal Locatario o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà in alcun modo autorizzare il Locatario a sospendere il puntuale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Essa dovrà essere fatta valere in separato giudizio.

7. Prestazione del Locatore

Nel canone mensile del Locatario sono comprese le seguenti prestazioni e spese:

TASSA DI BOLLO DI CIRCOLAZIONE.

Il Locatore consegnerà l'autovettura con il bollo già pagato e s'impegna a pagare bollo e tasse scadenti, nel corso del contratto. La "GT Garage s.r.l." consegnerà in tempo utile i bolli nuovi, ecc., al Locatario.

ASSICURAZIONE.

L'autovettura locata sarà assicurata, a cura del Locatore, per tutto il periodo della locazione, contro tutti i rischi della responsabilità civile (con terzi trasportati) e del furto, incendio e Kasko (guasti accidentali). L'assicurazione verrà stipulata con una compagnia scelta dal Locatore e le polizze relative a tutte le coperture su indicate saranno vincolate a favore del Locatore, così da rendere necessario l'intervento di quest'ultimo alla liquidazione dei danni. Il Locatario, in caso di danni, dovrà pagare per ogni danno subito durante il periodo contrattuale, una franchigia il cui ammontare è specificato nella richiesta di locazione. Il Locatore sarà munito della carta verde valida per tutti i paesi d' Europa. Il Locatario sarà responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso e dalla circolazione del veicolo ed in particolare di quelle dovute ad imprudenza, negligenza, mancata osservanza di leggi e regolamenti da parte di chiunque sia alla guida dell'autovettura, anche a titolo provvisorio e precario. Ciò nel caso in cui la compagnia di assicurazione non rifonda — per qualsiasi motivo — in tutto o in parte i danni.

GARANZIA.

Il veicolo locato fruirà della garanzia concessa dalla casa costruttrice, secondo le norme riportate nel libretto di garanzia rilasciato all'atto della consegna. Il locatario dovrà rivolgersi alla " GT Garage s.r.l. " per far valere le garanzie prestate dalla casa costruttrice. E' convenuto in ogni caso che, indipendentemente dalle garanzie concesse dalle case costruttrici, eventuali contestazioni o reclami relativi a vizi o difetti dell'autovettura non esonereranno il Locatario dal puntuale pagamento dei canoni alle scadenze previste, restando esclusa per il Locatario la possibilità di richiedere la riduzione del canone, la sostituzione del veicolo, la risoluzione del contratto, e il risarcimento dei danni nei confronti del Locatore.

8. Obblighi del Locatario

UTILIZZAZIONE.

Il Locatario, con la presa in consegna dell'autovettura, assume l'obbligo di servirsene nella piena osservanza delle norme vigenti, adibendo l'autovettura agli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni di cui deve essere in possesso all'atto della locazione. E' fatto divieto di far partecipare il veicolo a competizioni o gare o di noleggiarlo. Si da atto che il Locatario è perfettamente al corrente delle proprie responsabilità nel caso in cui il veicolo venisse usato contro le norme di legge. In particolare se il veicolo venisse usato da persone non abilitate (minori senza patente, patente scaduta, ecc.), il Locatario è responsabile in solido con il conducente per tutti i danni causati da terzi e qualsiasi azione di rivalsa della compagnia che ha stipulato la polizza di assicurazione verrà sempre fatta valere nei confronti del Locatario e mai in nessun caso dal Locatore. Sono a carico del Locatario le ammende le contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore; il Locatore in caso di notificazione provvederà al pagamento dei relativi importi con diritto di rivalsa sul Locatario (mediante addebito in contrassegno dell'importo pagato e degli ulteriori aggravii di cui alla clausola 5) e con esonero da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che da tale pagamento dovessero derivare.

ASSISTENZA. MANUTENZIONE. RIPARAZIONI.

Il Locatario si obbliga a curare la conservazione e la manutenzione dell'autovettura e deve attenersi esattamente alle istruzioni e norme di manutenzione prescritte dalla casa costruttrice dell'autovettura. Le riparazioni non coperte da garanzia sono a carico del Locatario. Le manutenzioni e riparazioni dovranno essere effettuate presso i concessionari e le officine autorizzate dalla casa costruttrice, con pezzi originali. In casi di emergenza, se un'officina è raggiungibile solo attraverso difficoltà irragionevoli o non è raggiungibile affatto, i lavori potranno essere eseguiti anche da un'altra officina. La necessità di riparare o di sostituire l'autovettura non potrà comportare la facoltà al Locatario di chiedere la riduzione o la sospensione del canone e/o la risoluzione del contratto. Il Locatario si obbliga a non apportare al veicolo modifiche o addizioni di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.

9. Sinistri - Deterioramenti - Perdita

In occasione di ogni evento dannoso che comporti la perdita o la sottrazione dell'automezzo, a qualsiasi causa dovuta (es. furto, incendio, danni ecc.), il contratto di locazione si intende risolto a pieno diritto. In caso di sinistro il Locatario è obbligato a darne contemporanea segnalazione alla " GT Garage s.r.l. ". Resta inteso che in caso di sinistro o di danneggiamenti il Locatore si riserva di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dall'autovettura locata. In caso di perdita definitiva del veicolo, dovuta ad incendio o a furto o a qualsiasi altra causa, il Locatario dovrà far pervenire al Locatore, entro 30 gg. dall'evento, l'ammontare dei canoni eventualmente scaduti e non pagati.

ESPORTAZIONE DEL VEICOLO.

L'esportazione del veicolo al di fuori dei paesi dell'Europa occidentale, anche se di breve durata, è subordinata al preventivo assenso scritto del Locatore che comunque non assume oneri per spese, né responsabilità alcuna in ordine alla documentazione relativa (carnet - trittico - carta verde ecc.).

GARANZIA SOLIDALE.

Nel caso in cui il Locatario sia una società commerciale o una persona giuridica, il Locatore potrà pretendere la garanzia solidale di responsabilità diretta della persona o delle persone sottoscrittori il contratto.

10. Restituzione dell'autovettura

Entro il giorno di scadenza del contratto o della sua risoluzione per qualunque causa, il Locatario dovrà riconsegnare alla "GT Garage s.r.l." l'autovettura nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso; prima della restituzione, che dovrà avvenire a cura ed a spese del Locatario, questi dovrà effettuare le riparazioni eventualmente necessarie per ovviare ai difetti e/o vizi causati da imperizia, negligenza, ed incuria del

